

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
CLUB VELICO CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - CVCP

STATUTO

Modificato Assemblea Soci del 5.02.2017
Ratificato dal Consiglio FIV N. 469 delibera n. 186 del 6.10.2017
Ratificato Assemblea Sociale del 16.12.2018
Registrato Agenzia delle Entrate in data 20.12.2018

Art. 1 – Costituzione e scopo

E' costituita la "Associazione sportiva dilettantistica CLUB VELICO CASTIGLIONE DELLA PESCAIA", in breve ed in seguito CVCP, senza fini di lucro, con sede in Castiglione della Pescaia (GR), Molo di Levante, con lo scopo di promuovere, in ogni forma, la pratica e la diffusione dello sport della vela e degli sport nautici in genere.

Art. 2 – Attività sociale

Per la realizzazione dello scopo sociale il CVCP:organizza, anche in comunione con altri organismi ed associazioni, qualsiasi altra attività sportiva affine;organizza e partecipa a manifestazioni sportive veliche zonali, nazionali ed internazionali;organizza corsi per l'avviamento ed il perfezionamento nello sport velico; assicura ospitalità ai soci, che usufruiranno dei locali della sede, dei servizi e degli impianti disponibili nel rispetto delle norme dei regolamenti interni e dei principi, nello spirito sportivo, di una armoniosa convivenza.

Art. 3 – Durata e anno sociale

Il CVCP ha durata illimitata e può essere sciolto solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci. L'anno sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre.


Art. 4 – Colori sociali

I colori sociali sono il blu ed il giallo. Il guidone sociale è costituito da un triangolo isoscele recante, in campo blu, una mezza luna gialla, conforme a quello riprodotto nell'allegato "A" al presente statuto. Il distintivo sociale è uguale al guidone sociale.

Art. 5 – Compagine sociale

La compagine sociale è formata da soci: **onorari** - sono nominati dal Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, fra soggetti che si sono distinti per benemerienze particolari nei riguardi del CVCP o dello sport velico nazionale. Sono esonerati dal pagamento delle quote sociali ed hanno stessi diritti e doveri dei soci ordinari; **benemeriti** - sono i soci ordinari, nominati dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente, che hanno acquisito speciali benemerienze nei riguardi del CVCP tra cui il versamento di contributi/erogazioni liberali all'associazione. Il numero dei Soci Benemeriti e l'entità del contributo minimo sono individuati rispettivamente nella misura di 20 soci ordinari ed in una somma pari all'ammontare di n° 12 quote annuali dell'esercizio d'ingresso (rectius nomina) del Socio nella categoria dei Soci Benemeriti e comunque non inferiore ad € 3.600,00.

Sono esonerati dal pagamento delle quote sociali ed hanno stessi diritti e doveri dei soci ordinari; **ordinari** - sono le persone fisiche, aventi la maggiore età, che partecipano alle attività sociali e sono in regola con il pagamento delle quote sociali; **allievi** - sono i giovani che, dai sei anni e fino al compimento del 18° anno di età, svolgono attività sportiva all'interno del CVCP. Sono esonerati dal pagamento delle quote sociali ed hanno stessi diritti e doveri dei soci ordinari. Tuttavia non hanno diritto al voto né possono essere eletti. Il periodo associativo trascorso in qualità di allievo consente al socio che abbia raggiunto la maggiore età di chiedere l'ammissione quale socio ordinario e di ottenere un riconoscimento di "buon ingresso" a valere sulla relativa quota. Le modalità e l'entità di tale riconoscimento sono determinati dal Consiglio direttivo.



Art. 6 – Ammissione dei soci ordinari

La domanda di ammissione viene sottoscritta dal richiedente e da due soci presentatori, che si rendono moralmente garanti della idoneità dell'aspirante socio a far parte del CVCP. Alla presentazione della domanda di ammissione, l'aspirante socio è tenuto al versamento della relativa quota, che gli verrà restituita solo in caso di mancata accettazione. L'ammissione dei soci ordinari avviene in Assemblea ordinaria, a maggioranza dei voti validamente espressi e mediante votazione a scrutinio segreto. Nel computo dei voti ogni voto contrario vale come tre voti favorevoli. Le ulteriori modalità di ammissione sono indicate nel Regolamento interno.

Art. 7 – Quote sociali

Le quote sociali sono:

- di ammissione
- annuale

L'ammontare delle quote è stabilito di anno in anno dal Consiglio direttivo e comunicato ai soci in occasione dell'Assemblea ordinaria di fine anno. Le quote sono diversificate in considerazione dell'età e delle benemeritenze dei Soci. La quota annuale deve essere versata all'inizio dell'anno sociale e comunque non oltre il 31 gennaio dello stesso anno. Successivamente a tale data, per ogni mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento della quota, è dovuto un supplemento del 5%. In difetto di adempimento entro il 30 giugno successivo, il socio viene sollecitato secondo le norme previste dal Regolamento e, ove non provveda a regolarizzare la propria posizione, viene considerato moroso decadendo automaticamente dalla sua qualità. Il CVCP si riserva il diritto di recuperare le somme dovute.

Art. 8 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio viene perduta in seguito a:

- dimissioni volontarie, che debbono essere comunicate prima della fine dell'anno sociale; morosità nei pagamenti delle quote sociali, come specificato nel precedente art. 7;
- radiazione, in casi di particolare gravità, deliberata dal Collegio dei probiviri, che ha anche facoltà di interdire al socio radiato, con effetto immediato, la frequentazione del CVCP.

Art. 9 – Organi sociali

Gli organi sociali del CVCP sono:

- l'Assemblea
- il Presidente
- il Consiglio direttivo
- il Collegio dei revisori dei conti
- il Collegio dei probiviri.

Art. 10 – Assemblea

L'Assemblea, composta dai soci onorari, benemeriti, ordinari e allievi, è il massimo organo deliberativo del CVCP ed è convocata in sessioni ordinarie o straordinarie.

Le deliberazioni legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci che abbiano ottemperato al pagamento della quota annuale. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può avere luogo in qualsiasi tempo, ad iniziativa del Presidente od a domanda di almeno un decimo dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

In tale ultimo caso essa deve tenersi entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

La convocazione dell'Assemblea avviene a cura del Consigliere segretario.


L'avviso ai soci viene spedito, almeno quindici giorni prima della data fissata, a mezzo posta ordinaria e/o elettronica.

Esso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e degli argomenti posti all'ordine del giorno. Della convocazione viene anche data pubblicità sul sito internet del CVCP e mediante affissione all'albo sociale.

L'Assemblea ordinaria discute e delibera:

- almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo, sul rendiconto consuntivo, sul bilancio di previsione e sulle direttive programmatiche per la successiva stagione sportiva;
- almeno ogni quattro anni, in concomitanza con la scadenza del quadriennio olimpico, sul rinnovo delle cariche sociali;
- sui reclami avverso ai provvedimenti del Collegio dei probiviri;
- sulle proposte non di specifica attribuzione dell'Assemblea straordinaria;
- sull'adozione dei regolamenti e sulle loro modifiche;
- sull'ammissione dei nuovi soci.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera, a maggioranza dei presenti:



- in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria discute e delibera:

- sull'adozione e sulle modifiche dello Statuto;
- sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- sullo scioglimento del CVCP e sulle modalità di liquidazione e devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera, a maggioranza dei presenti:

- in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati i due terzi dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, quando *sia presente o rappresentato un quarto dei soci aventi diritto al voto*, salvo quanto previsto nel successivo art.17.

In entrambe le assemblee ogni socio ha facoltà di farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta; ciascun socio può essere portatore di una sola delega.

I soci che desiderano fare inserire qualche argomento nell'ordine del giorno debbono farne domanda al Presidente, non più tardi di cinque giorni dalla data di convocazione.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano per età.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni che avvengono, di massima, in forma palese.

Ogni socio, sia presente che rappresentato, ha diritto ad esprimere un solo voto.

La votazione è a scrutinio segreto solo per la elezione delle cariche sociali, per l'ammissione di nuovi soci e per argomenti che riguardino la sfera personale dei soci. Segretario dell'Assemblea, quando il verbale non viene redatto da un notaio, è il Consigliere segretario.

Nel caso di sua assenza, viene nominato dal Presidente su designazione dell'Assemblea.

Quando necessario, il Presidente nomina due scrutatori, sempre su designazione dell'Assemblea. Di ogni Assemblea viene redatto apposito verbale, che deve essere letto ed approvato in quella successiva, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori.

Art. 11 – Presidente

Il Presidente rappresenta il CVCP ed agisce in suo nome, ha la firma sociale, convoca e presiede le Assemblee e le riunioni del Consiglio direttivo, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, anche con l'ausilio dei Consiglieri preposti alle varie cariche o ad incarichi speciali. Il Presidente decade per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione dalla carica.

Nel caso di decadenza, il Consiglio direttivo resta in carica per l'ordinaria amministrazione ed è presieduto dal Vicepresidente o, in sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano per età e ciò sino all'espletamento delle procedure di integrazione del numero dei consiglieri e successiva elezione del nuovo presidente.

Art. 12 – Consiglio direttivo

Il CVCP è rappresentato ed amministrato da un Consiglio direttivo composto da sette membri, eletti a maggioranza dall'Assemblea. Spetta al Consiglio eleggere a sua volta, nel suo seno, il Presidente ed assegnare le altre cariche sociali, e precisamente:

- un Vicepresidente
- un Direttore sportivo
- un Consigliere segretario
- un Tesoriere.


Le cariche di Vicepresidente e di Direttore sportivo possono essere affidate alla stessa persona, come pure le cariche di Consigliere segretario e di Tesoriere.

Il Presidente può conferire ad altri consiglieri eventuali deleghe o mandati speciali non in contrasto con lo Statuto. Tutte le cariche sono gratuite ed onorarie.

È fatto divieto ai consiglieri di ricoprire analoghe cariche in altre associazioni o società sportive affiliate alla Federazione Italiana Vela.

I membri del Consiglio direttivo restano in carica per un periodo coincidente con il quadriennio olimpico, alla scadenza del quale il Consiglio uscente svolge soltanto l'ordinaria amministrazione fino alla convocazione dell'Assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo, da tenersi entro e non oltre tre mesi dalla scadenza del mandato precedente. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di uno o più consiglieri, l'integrazione avviene con la nomina tra i non eletti in ordine di preferenze ottenute ed a sorteggio in caso di parità.

Nel caso l'integrazione non fosse realizzabile, si procede ad elezione parziale del o dei consiglieri mancanti mediante la convocazione di una Assemblea ordinaria da tenersi entro i trenta giorni successivi. In caso di cessazione simultanea di quattro o più dei suoi membri, il Consiglio direttivo decade e l'Assemblea procede alla nomina di un nuovo Consiglio. I nuovi eletti, così come l'intero Consiglio, restano comunque in carica



sino alla scadenza del quadriennio in corso. Per la validità delle delibere del Consiglio è necessaria la presenza di almeno quattro membri.

Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza dei consiglieri presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

I verbali delle riunioni del Consiglio, sottoscritti dal Presidente e dal Consigliere segretario, vengono trascritti nell'apposito registro.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, è assente in più di due sedute consecutive viene considerato dimissionario, così come viene considerato dimissionario il Consigliere che nell'arco dell'anno sociale non abbia partecipato, sempre senza giustificato motivo, a più di quattro sedute complessive. Le motivazioni dell'assenza vengono valutate dal Consiglio, a maggioranza, nella stessa seduta in cui si è verificata. Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri connessi con la gestione, l'amministrazione e l'andamento generale del CVCP, esclusi quelli demandati dallo Statuto all'Assemblea dei soci.

Art. 13 – Collegio dei revisori

Le funzioni di controllo sulla contabilità e sui bilanci del CVCP, nonché sulla regolarità dell'applicazione delle norme statutarie, sono devolute ad un Collegio dei revisori composto di tre membri effettivi, che nominano al suo interno il Presidente, e da due supplenti. I membri del Collegio dei revisori vengono invitati, senza avere diritto al voto, alle riunioni del Consiglio direttivo, salvo che il Presidente decida diversamente e motivatamente in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno. I membri del Collegio dei revisori possono non avere la qualifica di socio del CVCP.

La loro nomina è di competenza dell'Assemblea ordinaria. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico o altro motivo di cessazione dallo stesso, i revisori effettivi sono sostituiti dai supplenti.

Art. 14 – Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri, eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea ordinaria, è composto da tre membri effettivi, che nominano tra di loro il Presidente, e da due supplenti.

In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico o altro motivo di cessazione dallo stesso, i probiviri effettivi sono sostituiti dai supplenti.

Il Collegio dei probiviri adotta, su richiesta del Consiglio direttivo, i provvedimenti disciplinari a carico dei soci, comminando, in relazione alla gravità dei fatti, le seguenti sanzioni:

- ammonizione;
- deplorazione;
- sospensione, fino ad un massimo di dodici mesi;
- radiazione.

Avverso ai provvedimenti del Collegio dei probiviri è ammesso reclamo del socio interessato, all'Assemblea, entro trenta giorni dalla comunicazione.

L'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dal deposito del reclamo.

L'Assemblea decide a scrutinio segreto e le sue decisioni non possono essere impugnate avanti all'Autorità giudiziaria. Il Collegio dei probiviri è chiamato anche a dirimere le controversie, connesse all'attività sociale, che insorgano tra il CVCP ed i soci.

Le altre, anche di natura patrimoniale, sono invece composte mediante arbitrato irrituale.

Art. 15 – Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà, che ne costituiscono la dotazione, nonché dagli avanzi di gestione.


Le entrate sono costituite da:

- quote associative;
- corrispettivi per servizi prestati ai soci;
- proventi da manifestazioni sportive e da quant'altro concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- contributi versati da persone fisiche, giuridiche, enti privati e pubblici;
- erogazioni liberali, lasciti e donazioni;
- proventi da attività commerciali eventualmente esercitate a sostegno dell'attività istituzionale.

Gli avanzi di gestione non possono essere distribuiti ai soci in nessun modo – anche in forma indiretta – e devono essere destinati ad attività inerenti al conseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 16 – Esercizio sociale e bilanci

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo il Consiglio direttivo compila il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente ed il bilancio di previsione dell'anno in corso che, corredati dalla situazione patrimoniale e dalla relazione dei revisori, debbono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria. Il rendiconto deve informare circa la situazione economico-finanziaria del CVCP, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale. I



bilanci, con i relativi documenti allegati, devono essere disponibili per la consultazione, presso la Segreteria del CVCP, almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Art. 17 – Scioglimento

Lo scioglimento del CVCP e la modifica dello scopo sociale sono deliberati dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

L'eventuale attivo risultante dalla liquidazione, che non può essere ripartito fra i soci, deve essere devoluto ad associazioni sportive, ad enti pubblici con analoghe finalità, a fini di pubblica utilità od a diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 18 – Regolamenti

L'attuazione dello Statuto, le speciali attribuzioni delle singole cariche sociali, le modalità delle procedure elettorali, le procedure di ammissione di nuovi soci, le modalità di svolgimento delle attività sportive, l'assunzione del personale occorrente al funzionamento della sede e delle varie attività, le modalità di gestione ed utilizzo della banchina sociale, delle aree asservite alle attività sociali e di tutte le strutture in genere di proprietà od in uso al CVCP, formano oggetto di appositi regolamenti, la cui approvazione è demandata, su

proposta del Consiglio direttivo, all'Assemblea ordinaria.

Tali regolamenti possono contenere norme relative a qualsiasi altra materia che, connessa comunque all'attività sociale e non in contrasto con lo Statuto, si ritenga opportuno o necessario regolare.

Art. 19 – Interpretazione dello Statuto

L'interpretazione dello Statuto è devoluta al Consiglio direttivo.

Nei casi non contemplati il Consiglio prende le decisioni che ritiene opportune, facendo riferimento alla legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. I provvedimenti adottati dagli organi del CVCP hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei soci.

Art. 20 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto si applicano le disposizioni degli Statuti e dei Regolamenti del CONI e della FIV, cui il CVCP è affiliato, e, in subordine, le norme del Codice civile.